



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 2637-21

**Legge 27 settembre 2021, n. 134 contenente modificazioni in materia penale  
Entrata in vigore: 19 ottobre 2021.  
[ c.d. riforma Cartabia ]**

## Linee guida e disposizioni.

### **1. Premessa.**

La legge 27 settembre 2021 n.134, con rubrica *“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*, oltre alla delega prevede, altresì, modifiche in materia penale, sia sostanziale che processuale, che avranno vigore dal 19 ottobre prossimo a seguito della pubblicazione avvenuta il data 4 ottobre precedente (G.U. n.237).

La legge n. 134/21 è composta da due articoli.

L’art. 1 attiene ai principi della legge delega ai quali il Governo dovrà uniformarsi con uno o più decreti legislativi da emanare entro un anno su un ampio spettro: dalle modifiche del c.p.p. e delle disp.att.c.p.p., del c.p. e della legislazione speciale, alle norme dell’ordinamento giudiziario, sui progetti organizzativi delle Procure, alla rivisitazione della disciplina sanzionatoria dei reati, alla previsione di una disciplina organica della giustizia riparativa e dell’ufficio per il processo penale.

L’obiettivo è di accelerare la procedura penale e aumentare le garanzie difensive<sup>1</sup>.

L’art. 2 prevede le modifiche in materia penale, sia sostanziale che processuale, che avranno vigore dal **19 ottobre prossimo**.

In sintesi, le norme di immediata efficacia (dal 19.10.2021) riguardano: le modifiche in tema di prescrizione, di arresto in flagranza, di garanzie difensive; l’introduzione di nuove disposizioni sull’imputato apolide o

---

<sup>1</sup> “In attesa di conoscere il testo specifico di tali decreti, va qui rammentato come i principi della legge delega, che delineano in maniera molto netta le linee della futura riforma del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di coordinamento, riguardano l’attuazione del processo penale telematico; una riscrittura della disciplina codicistica in materia di notificazioni, di processo in absentia, di atti del procedimento, di indagini preliminari e di udienza preliminare, di procedimenti speciali, di giudizio, di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie; una rivisitazione delle norme di attuazione in tema di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca; una nuova modulazione delle norme del codice penale, di quello di procedura penale o di leggi speciali in materia di condizioni di procedibilità, di pena pecuniaria, di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di giustizia riparativa, di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, di disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni, di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione, nonché della comunicazione della sentenza”, L. Aprile “Breve riflessione sulla ‘riforma Cartabia’ in materia di prescrizione e di improcedibilità (legge 27 settembre 2021, n. 134)”, in *Questione Giustizia*, ottobre 2021.

appartenente a Stati diversi da quelli aderenti all'Unione europea; l'introduzione della nuova disciplina sull'improcedibilità per superamento dei termini massimi per la definizione del giudizio di impugnazione<sup>2</sup>.

Occorre darne conto.

## 2. Le nuove norme in materia di prescrizione.

La scelta è stata di confermare che il **decorso del termine della prescrizione cessa** (non si interrompe, dunque) con la pronuncia della sentenza di primo grado.

A temperamento della scelta, il Legislatore ha elaborato un *accorgimento* per accelerare la definizione dei processi impugnazione.

Si dispone che la decisione del gravame deve intervenire **entro** un determinato tempo, con la previsione che il mancato rispetto del termine costituisce una causa di **improcedibilità**.

Si prevede anche che l'imputato possa rinunciare alla declaratoria di improcedibilità.

### 2.1. Sospensione del corso della prescrizione.

Si abrogano il secondo e il quarto comma dell'art.159 c.p., pertanto:

- il corso della prescrizione **non** è più sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.
- se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini **non** sono prolungati per il periodo corrispondente

#### Il nuovo testo dell'art.159c.p.:

*“Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:*

*1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;*

*2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;*

*3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;*

*3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;*

*3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.*

*I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.*

*Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.*

*La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice”.*

<sup>2</sup> Con l'art. 2 si è inoltre prevista la costituzione di due appositi organismi ministeriali: il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, con l'incarico di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi della riforma; e il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza per la digitalizzazione del processo.

## 2.2. Interruzione della prescrizione.

Come novità, si prevede che interrompa la prescrizione il **decreto penale di condanna** (a differenza della sentenza di primo grado che fa cessare il decorso della prescrizione, il decreto penale di condanna, probabilmente perché si tratta di una decisione a contraddittorio eventuale, è fatto rientrare tra le cause di interruzione del corso della prescrizione)

### **Nuovo testo dell'art.160 c.p.:**

*“Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.*

*Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.*

*La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale”.*

## 2.3. Cessazione del corso della prescrizione.

Si introduce il nuovo **art.161 bis c.p.:** il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado, salvo il sopraggiunto annullamento che determini regressione in una fase anteriore; in questo caso la prescrizione riprende a decorrere dalla data della pronuncia.

### **Art.161 bis c.p.**

*“Il corso della prescrizione del reato **cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.** Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento”.*

## 3. Improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Si tratta della ormai nota e tanto discussa causa d'improcedibilità, definita impropriamente “prescrizione processuale”, prevista con l'introduzione del nuovo **art.344 bis c.p.p.**

In sintesi, dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di proscioglimento, qualora venga presentata una impugnazione tanto dalla parte pubblica quanto da una delle parti private, a decorre un termine entro il quale il relativo giudizio di impugnazione deve concludersi a pena di **improcedibilità dell'azione penale.**

Come si legge nella relazione finale della Commissione Lattanzi, *“Se il processo non si definisce entro il termine di fase, si determina una improcedibilità dell'azione penale. La definizione del giudizio entro il termine di fase è cioè una condizione di procedibilità”*<sup>3</sup>.

In generale, i termini sono di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di cassazione (art. 344-bis, commi 1 e 2, c.p.p.).

Appare, però, importante, rilevare che l'**art.578 c.p.p.** come modificato (v.*infra*) prevede che nei procedimenti di impugnazione inerenti a reati commessi **dal 1° gennaio 2020** nei quali l'impugnazione sia proposta **entro la data del 31 dicembre 2024** *“i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art.344 -bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi*

<sup>3</sup> “È questo il nuovo istituto che caratterizza la riforma ‘Cartabia’, con il quale si è inteso conciliare la previsione dell'originario disegno di legge governativo, che stabiliva tout court la cessazione del corso della prescrizione nel caso di sentenza di primo grado di condanna, con l'esigenza di evitare una pendenza sine die dei giudizi di impugnazione che avrebbe finito per entrare in insanabile contrasto col principio della ragionevole durata del processo” E. Aprile “Brevi riflessioni sulla ‘riforma Cartabia’ in materia di prescrizione e di improcedibilità (legge 27 settembre 2021, n. 134)”, in *Questione Giustizia*, ottobre 2021.

conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo" (comma 5).

La medesima norma, inoltre, stabilisce che qualora in questi procedimenti

"alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i **termini** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 -bis del codice di procedura penale **decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge**" (comma 4).

La disciplina trova applicazione esclusivamente per i procedimenti d'impugnazione aventi per oggetto **reati commessi dal 1° gennaio 2020**, ma **non** è applicabile nei procedimenti "**per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti**" (comma 9).

Riguardo alla decorrenza dei termini, si prevede che abbia avvio "**dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza**" (art. 344-bis, comma 3, c.p.p).

Dunque, la decorrenza opera in maniera fissa e predeterminata, indipendentemente che la motivazione della sentenza sia stata depositata nel termine, in anticipo o in ritardo; che la gestione dei tempi di presentazione delle impugnazioni subisca un qualche slittamento; e, soprattutto, che la cancelleria del giudice *a quo* tardi a trasmettere il relativo fascicolo a quella del giudice *ad quem*.

Malgrado, inoltre, che l'art. 344 bis c.p.p. si riferisca al "**termine previsto dall'art.544**" appare fondato sostenere che si riferisca a tutti i termini previsti dallo stesso art.544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza (sia a quello di quindici sia a quello di trenta indicati dalla legge, sia a quello più lungo, fino a novanta giorni, indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza e che può essere raddoppiato fino a 180 giorni nel caso di pronuncia relativa a reati di particolare gravità<sup>4</sup>

Di seguito, il dettaglio.

Per il **giudizio di appello** si stabilisce che:

a) debba definirsi entro **2 anni** e il termine decorre "**dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544**" per il deposito della sentenza, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 disp.att.c.p.p. (comma 1)

Dunque, non da quando gli atti dell'impugnazione sono pervenuti al giudice di appello.

b) se è "**particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare**" è consentita la proroga del termine di un anno, con ordinanza motivata del giudice (comma 4).

Dal silenzio della legge, si deduce che l'Ordinanza è adottabile anche d'ufficio.

Contro l'ordinanza di proroga, l'imputato e il difensore possono ricorrere per cassazione entro 5 giorni dalla lettura o dalla notificazione. La Corte dovrà decidere entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e con la procedura di cui all'art.611 c.p.p. (comma 5)

c) sono consentite, dopo la prima proroga di 1 anno, ulteriori proroghe sempre di 1 anno per **reati di particolare gravità** (di terrorismo, di eversione puniti con pena non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10; i delitti di cui agli artt. 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis , 416-ter , 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter , 609-quater e 609-octies c.p., nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p., primo comma e per il delitto di cui all'art. 74 DPR n.309/90). Tuttavia, per i delitti aggravati dall'art.416-bis 1 c.p., i periodi di proroga non possono superare i 3 anni (comma 4).

d) i **termini** di cui sopra sono, però, **sospesi** nei confronti di tutti gli imputati **in caso di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art.159 c.p., nonché qualora si debba rinnovare il dibattimento e**

<sup>4</sup> "Il richiamo espresso dell'art. 154 disp. att. c.p.p., impone di tenere conto anche del 'meccanismo' ivi disciplinato, non cumulabile con quello del predetto art. 544, comma 3-bis, che regola l'ipotesi del maggiore termine prorogato dal presidente della corte di appello su richiesta motivata del giudice interessato alla redazione della motivazione. Per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione, fermi restando gli effetti della formazione del giudicato parziale ex art. 624 c.p.p., il termine di improcedibilità ricomincia a decorrere "dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617", dunque dopo 120 giorni dalla deliberazione della sentenza del Supremo Collegio" L. Aprile "Brevi riflessioni sulla 'riforma Cartabia' in materia di prescrizione e di improcedibilità (legge 27 settembre 2021, n. 134)", in *Questione Giustizia*, ottobre 2021.

per il tempo relativamente necessario (ma è stabilito che tra un'udienza e la successiva non possa trascorrere oltre 60 giorni).

Qualora si sospenda per procedere a **nuove ricerche** dell'imputato, la **sospensione vale per tutti gli imputati** e riguarderà il tempo tra la data dell'ordinanza di nuove ricerche e la notificazione della medesima (**comma 6**).

e) le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di annullamento con rinvio al giudice d'appello e il termine per la dichiarazione di improcedibilità decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art.617 c.p.p. (**comma 8**)

f) con clausola "di salvezza" è previsto che l'imputato possa chiedere la prosecuzione del processo a fronte di maturata improcedibilità (**comma 7**).

Quanto al **procedimento avanti la Corte di Cassazione**:

a) l'improcedibilità matura se il giudizio non si definisce entro 1 anno, con decorso dei termini dal novantesimo giorno successivo alla scadenza di cui all'art.544 c.p.p. per il deposito della motivazione (magari prorogato ex art.154 disp.att.c.p.p.; **comma 2 e comma 3**)

b) anche per il giudizio in cassazione è prevista la possibilità di proroga per un periodo di 6 mesi secondo la disciplina del comma 4, prima parte

c) parimenti anche avanti la Corte di Cassazione saranno consentite ulteriori proroghe di pari durata per i reati elencati nel comma 4, seconda parte

d) valgono le stesse regole in caso di sospensione del decorso della prescrizione previste per il giudizio d'appello ex art.159 c.p.p. (**comma 6**).

#### **4. Le modifiche all'art.578 c.p.p. (rapporti tra improcedibilità e azione civile nel procedimento penale).**

Troveranno applicazione per i procedimenti di impugnazione inerenti a reati commessi dal **1° gennaio 2020**.

Come già rilevato, nel caso in cui in questi procedimenti *"alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 -bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge"* (**comma 4**).

Inoltre, come parimenti rilevato, nei procedimenti di impugnazione inerenti a reati commessi dal **1° gennaio 2020**,

*"nei quali l'impugnazione sia proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art.344 -bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo"* (**comma 5**).

Quanto ai rapporti tra la dichiarazione di improcedibilità e l'azione civile esercitata nel processo penale, l'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 134/21 ha modificato l'art. 578 c.p.p., con la riscrittura della rubrica e l'introduzione del comma 1-bis.

1) la rubrica è così sostituita: *«Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;*

2) dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis: *«1 -bis . Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 -bis , rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».*

Come noto, giudicando sull'impugnazione di una sentenza di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati da reato, la Corte di Appello o la Corte di Cassazione, dichiarando l'estinzione per amnistia o per prescrizione, devono decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Diversamente, le stesse Corti, “*nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale*”.

## 5. Impugnazioni.

L’**art.123 c.p.p.** prevede che l’imputato detenuto o internato, nonché in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in luogo di cura possa presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste nei termini di cui alla medesima norma.

Si aggiunge il **comma 2 bis**, stabilendosi che

**” Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste... sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato”.**

## 6. Arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Si rivede il catalogo dei delitti per cui si procede all’**arresto obbligatorio in flagranza**, allargando l’elenco dei reati di “codice rosso” e la tutela alle vittime vulnerabili, facendovi rientrare i

**“delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”**, oltre ai già previsti reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art.380 c.p.p.).

Malgrado la disposizione, tuttavia, l’introduzione dell’art.387 bis c.p. nell’elenco dei reati per cui è stabilito l’arresto obbligatorio, non raggiunge lo scopo per cui è stato previsto.

Ed infatti, il limite di pena determinato nel massimo per il reato in questione non è superiore ai tre anni di reclusione (“*Chiunque... è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*”).

Si verifica, pertanto, un *cortocircuito* normativo: l’arresto è obbligatorio, ma il p.m., chiedendone la convalida, per divieto legislativo non potrà anche chiedere l’adozione di alcuna misura cautelare a fronte, appunto, del limite di pena come previsto dall’art.280 c.p. quale condizione di applicabilità delle misure cautelari personali coercitive, custodiali e non custodiali.

Inoltre, deve trovare cogente applicazione il disposto di cui all’art.121 disp.att.c.p.p.: “1. *Oltre che nei casi previsti dall’articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di misure coercitive.*

2. *Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l’udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata*”.

La norma appena richiamata porta a escludere che si possa procedere al **rito direttissimo ex art.558, c.4 c.p.p.**

**Né appare opportuno** che il p.m. proceda a **rito direttissimo ex art.558, c.1 c.p.p.**, posto che sarà sempre necessario valutare se, oltre il reato di cui all’art.387 bis c.p., possano emergere indizi per ulteriori reati (artt.572, 612 bis, 582 c.p. ad esempio)

Né può trovare spazio applicativo il disposto dell’art.391, c.5 c.p.p., ossia “... *Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280*”.

Infatti, la norma riguarda esclusivamente i casi di arresto facoltativo in flagranza e i casi di arresto consentito senza la flagranza, per i quali è consentita l’adozione di misure cautelari anche se il reato è punito con pena massima non superiore ai tre anni di reclusione (sempre, però, restando fermo che, in tali evenienze, per l’adozione della misura cautelare del carcere ai sensi dell’art.274 lett.c c.p.p. occorre che il reato sia punito nel massimo con pena non inferiore agli anni 5 e sempre, inoltre, restando fermi i divieti di cui all’art.275, c.2 bis c.p.p.).

E’, dunque, evidente la discrasia normativa conseguita all’inserimento del reato di cui all’art.387 bis c.p. nel catalogo di quelli per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza, laddove per tale delitto all’arresto obbligatorio non potrà che seguire la liberazione disposta ai sensi dell’art.121 c.p.p. e la mera convalida, senza possibilità di

applicazione di misura alcuna, mentre per i reati d'arresto facoltativo e di quelli per cui è consentita la misura precautelare anche fuori della flagranza, anche se puniti con pena non superiore ai tre anni di reclusione sarà applicabile una misura cautelare personale coercitiva ( nei limiti sopra richiamati di cui agli artt.274, *lett c* e 275, c.2 bis c.p.p.).

Discrasia che, invece, non sussisteva prima dell'inserimento del delitto di cui all'art. 387 bis c.p. tra i reati d'arresto obbligatorio in flagranza, posto che l'elenco di cui all'art.280 c.p.p. non prevedeva solo fattispecie sanzionate nel massimo con pena superiore agli anni tre di reclusione.

Auspicabile, pertanto, un tempestivo intervento del legislatore tale da eliminare l'evidente irrazionalità che si verifica nei casi in esame.

Sarà comunque indispensabile e urgente rendere noto l'intervenuto arresto obbligatorio per il reato di cui all'art.387 bis c.p. al p.m. assegnatario del procedimento in cui fu emessa l'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare o quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che l'interessato ha commesso il reato di cui all'art.387 bis c.p., onde possa chiedere al giudice gli aggravamenti di cui all'art.276 c.p.p.

### **Disposizioni**

Da quanto rilevato si dispone quanto segue.

- a. nel caso di arresto obbligatorio nella flagranza del reato di cui all'art.387 bis c.p., il p.m. verificherà se possano ricorrere le ipotesi di cui all'art.389 c.p.p., se il caso disponendo l'immediata liberazione dell'interessato (arresto eseguito fuori dei casi previsti; errore di persona), nonché la effettiva sussistenza del reato e dello stato di flagranza o quasi flagranza;
- b. disponendo la messa a disposizione dell'arrestato (art. 386, comma 4, c.p.p.) impartirà gli ordini sulla custodia dell'arrestato fino al momento in cui non sia posto a sua disposizione, stabilendo che sia collocato agli "arresti domiciliari" se ha un domicilio idoneo (art. 386, comma 5, c.p.p.), salve particolari esigenze di tutela della persona offesa.
- c. non si procederà a rito direttissimo ex art.558, c.4 c.p.p. dovendo "immediatamente" emettere l'ordine di liberazione ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p.
- d. non sarà opportuno procedere a rito direttissimo ex art.558, c.1 c.p.p., posto che potrebbero emergere "concorrenti" reati oltre quello di cui all'art.387 bis c.p. dalla valutazione del p.m. degli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria.
- e. prima di emettere l'ordine di liberazione, attenderà il deposito degli atti della p.g. al fine di valutare se, oltre al reato di cui all'art.387 bis c.p. ne possano ricorrere altri (ad esempio artt.572, 582, 610 *et similia*).
- f. se ricorrano anche altri reati che consentano l'adozione di misure cautelari, chiederà la convalida dell'arresto e contestualmente l'applicazione della misura cautelare per gli altri reati per cui non si è proceduto con arresto
- g. qualora sussista soltanto il reato di cui all'art.387 bis c.p., libererà l'arrestato ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p. e chiederà la convalida dell'arresto "a piede libero"
- h. intanto, verificherà che la ndr sia stata trasmessa per conoscenza anche al p.m. titolare del procedimento in cui fu emessa l'Ordinanza violata, se del caso direttamente prendendo contatto col collega se il procedimento pende presso questa Procura o presso il Tribunale, ovvero solleciterà la polizia giudiziaria (se non vi ha già proceduto) a comunicare il fatto all'A.G. competente
- i. il p.m. del procedimento "originario", ricorrendone i presupposti, richiederà l'aggravamento della misura, rappresentando al Giudice l'urgenza di provvedere in considerazione della liberazione dell'arrestato
- l. al fine di una opportuna trattazione unitaria e per ragioni d'economia processuale, il procedimento per il reato di cui all'art.387 bis c.p. sarà, quindi, assegnato al p.m. titolare del procedimento da cui originò l'Ordinanza violata.

Con provvedimento separato si adottano le direttive rivolte alla polizia giudiziaria.

**7. Previsioni a maggior tutela delle vittime di violenza di genere e domestica: inserimento dei delitti tentati commessi con violenza alla persona nel catalogo dei reati che prevedono obblighi, comunicazioni, assunzioni di informazioni, atti diretti o delegati, esecuzioni di provvedimenti del giudice di sorveglianza, trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile; estensione anche al delitto di cui all'art.575 c.p., nella forma tentata.**

Per eliminare i dubbi insorti nell'applicazione di una serie di disposizioni del codice di rito destinate ad assicurare una più efficace tutela delle vittime di gravi delitti commessi con violenza alla persona, si prevede che **sia il delitto di cui all'art.575 c.p. nella forma tentata sia i delitti di violenza di genere e domestica nella forma tentata rientrino nel catalogo dei reati per cui:**

**a) nel caso di condanna**, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (**art.165 c.p.**)

**b) nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona** sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato (**art.90 ter, c.1 bis c.p.p.**)

**c) il p.m. deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (**art.362 c.p.p.**).

**d) la polizia giudiziaria procede senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. In questi casi, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 c.p.p. (**art.370 c.p.p.**)

**e) se a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato**, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà **immediata comunicazione**, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (**art.659 c.p.p.**)

**f) è trasmessa senza ritardo al giudice civile**, competente nel giudizio di separazione o in cause relative ai figli minori o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti (**art.64 bis disp.att.c.p.p.**).

Al di là della specificazione della forma tentata quanto ai delitti di c.d. *Codice Rosso*, quanto rileva è che il **delitto di omicidio nella forma tentata, indipendentemente** dal rientrare nella materia dei reati di violenza di genere, domestica o in danno di persone vulnerabili (come già previsto dal Progetto Organizzativo di questo Ufficio) **rientra nel catalogo dei reati per cui sono necessarie le comunicazioni di cui sopra.**

Inoltre, anche per l'omicidio tentato e **indipendentemente** dal rientrare nella materia dei reati di violenza di genere, domestica o in danno di persone vulnerabili, **il p.m. deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (**art.362 , c.1 ter c.p.p.**).

Parimenti, la **polizia giudiziaria** deve procedere **senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. In questi casi, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 c.p.p. (**art.370 c.p.p.**).

**Nel caso di omicidio tentato "comune", pertanto, troveranno applicazione le disposizioni già date per i delitti rientranti nel catalogo del "Codice Rosso"**

In particolare:



1. la polizia giudiziaria trasmetterà la notizia di reato *immediatamente*, se del caso anche in forma orale, rientrando il delitto di tentato omicidio nella previsione dell'art.407, c.2 lett.a) n.2 c.p.p. (cfr. art.347, c.3 c.p.p.).

Si ribadisce che l'avverbio "immediatamente" integra la presunzione assoluta dell'urgenza della comunicazione in quanto riferita a reati alla cui repressione è altrettanto urgente intervenire, sussistendo il rischio che un ritardo potrebbe comportare un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose ovvero agevolare condotte anche più gravi. La norma in esame rappresenta una deroga alla disciplina generale sulle modalità temporali di trasmissione della notizia di reato e di cui allo stesso art.347, comma 1 c.p.p., per cui la notizia deve essere inoltrata senza ritardo, appena possibile, ossia non immediatamente, ma anche senza inutili temporeggiamenti.

Ed infatti, il tempo tra l'acquisizione della notizia di reato e la trasmissione all'autorità giudiziaria dovrà essere usato dalla polizia giudiziaria **per verificare la fondatezza della notizia, acquisirne i riscontri, assicurare le fonti di prova, identificare, ove possibile il responsabile e porre in essere quant'altro d'utile** per il proficuo prosieguo delle indagini; ovviamente eseguendo tale attività senza ritardo. Sotto questo profilo, trattandosi della compiuta descrizione dell'attività della p.g. posta in essere a seguito di una notizia di reato, la relativa comunicazione assume un preciso rilievo sia si riferisca ad un autore noto ovvero ancora da individuare, rappresentando la fotografia ed il resoconto dei primi passi di un'indagine spesso foriera di possibili sviluppi.

Dunque, la comunicazione della notizia di reato non potrà mai risolversi in un mero adempimento burocratico, ad esempio limitandosi ad essere uno sterile veicolo di trasmissione di denunce o querele, nell'attesa di successive, eventuali, deleghe di indagine. Del resto, in senso contrario depono la disciplina, tratteggiata dall'art.347 all'art.357, che il Titolo IV del Libro V del c.p.p. dedica alla p.g. per regolarne ed orientarne l'agire nei primi momenti d'indagine; così esaltandone l'iniziativa e l'autonomia. Le norme in questione, infatti, rappresentano il "protocollo d'indagine" dedicato alla p.g., da applicare nei primi passi di ogni inchiesta, consistendo in una pluralità di attività che la p.g. è chiamata a valutare se eseguire in tutto o in parte, a seconda delle circostanze del caso. Pertanto, a fronte di una notizia di reato, appresa d'iniziativa o a seguito di denuncia/querela, la polizia giudiziaria dovrà applicare il protocollo d'indagine di cui sopra con una saggia discrezionalità e, comunque sia, laddove possibile:

- \* esaminare la persona offesa, ovvero il denunciante/querelante o richiedente l'intervento (art.362, comma 1 *ter* c.p.p. di cui *infra*) soltanto se esista una concreta urgenza di assumerne le informazioni e soltanto dopo aver preso contatto con il p.m. del gruppo specialistico in materia, onde concordare l'atto che, in tale modo, rappresenterà un'attività delegata dall'inquirente e di cui si dovrà dare atto redigendo il verbale;
- \* esaminare dettagliatamente tutte le altre persone informate sui fatti subito identificate e presenti o tempestivamente reperibili, nonché quelle che emergano a seguito di queste deposizioni e sempre prontamente reperibili (art.351 c.p.p.);
- \* svolgere ogni altro adempimento destinato ad assicurare le fonti di prova (ad esempio, acquisizioni di referti medici, acquisizioni documentali), tra altro ricorrendo, ove possibile, a rilievi fotografici ed a video riprese, nonché acquisendo eventuali registrazioni dalle telecamere site in loco (art.348, 354 c.p.p.);
- \* segnalare fin da subito quali atti non sia stato possibile utilmente compiere tra quelli destinati ad assicurare le fonti di prova e sopra indicati (ad esempio, se non sia stato possibile acquisire le immagini di telecamere installate presso il luogo del fatto), così evitando successive, infruttuose, deleghe al proposito;

2. troverà applicazione il disposto di cui all'art. 362, c. 1 *ter* c.p.p. *“Quando si procede per i delitti... il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.”*

Al proposito valgono le stesse disposizioni già date col provvedimento del 6 agosto 2019, ossia:

*“Il tenore della norma indurrebbe a ritenere esclusivamente riservato al p.m. il compito di assumere informazioni, da eseguire personalmente o delegando la p.g. (su cui *infra*).*

*Così interpretando la norma, pertanto, tra le attività d'iniziativa che la p.g. deve porre in essere al momento dell'acquisizione della notizia criminis, resterebbe esclusa la possibilità di assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/ querelante se non coincidente con la vittima.*

*Si tratta di un'interpretazione non condivisibile, posto che l'art.362, comma 1 ter c.p.p. piuttosto che un divieto d'iniziativa alla polizia giudiziaria pone un obbligo al p.m. di attivarsi sollecitamente una ricevuta la notizia di reato e iscritta.*

*Del resto, l'art.362, comma 1 ter c.p.p. riferendosi al p.m. non potrebbe, contestualmente, incidere sul potere/ dovere di iniziativa della p.g. che trae fondamento in un momento anteriore all'intervento del p.m., ossia a quello di acquisizione e primo riscontro della notizia di reato, quale momento d'esclusiva competenza della p.g....Queste considerazioni suggeriscono, pur riconoscendo che nell'orbita delle attività d'iniziativa della p.g. esperibili dopo aver acquisita la notizia di reato e prima di trasmetterla "immediatamente" al p.m. sia ascrivibile anche l'assunzione di informazioni delle persona offesa dai reati di cui al catalogo dell'art.362, comma 1 ter c.p.p. (nonché dei denunciati/ querelanti/ segnalanti), di individuare una regola di coordinamento operativo tra le facoltà della p.g. e gli obblighi del p.m. come modulati dall'art.362, comma 1 ter c.p.p.*

***Pertanto, acquisita la notizia di reato, se la p.g. reputerà, per l'urgenza del caso, di dover immediatamente assumere informazioni dalla persona offesa ovvero dal denunciante/querelante/segnalante, dovrà preventivamente informare il p.m. in modo che l'escussione sia concordata e dopo che il p.m. abbia valutato le diverse esigenze, non ultime quelle che la sconsigliano in ragione di "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa" ( art.362, comma 1 ter c.p.p.).***

*In questi termini, inoltre, l'assunzione delle informazioni rappresenterà un atto delegato dal p.m. il quale, informato dalla p.g. dell'urgenza di procedere e valutato che non ricorrano le "imprescindibili ragioni" ostative, avendo ormai assunto la direzione delle indagini, delegherà l'atto, così anche anticipando l'adempimento di cui all'art.362, comma 1 ter c.p.p.;*

Resta a considerarsi che le Disposizioni date il giorno 8.8.2019 per l'applicazione della legge 19 luglio 2019 n.69 (c.d. "Codice Rosso") e l'inserimento delle stesse nel Progetto Organizzativo di questo Ufficio già prevedevano che il delitto di omicidio, consumato o tentato – così come qualunque altro reato "comune" - se ricollegabile alla materia dei reati di violenza domestica, di genere e in danno di persone vulnerabili, rientrasse nel catalogo dei reati di "Codice Rosso", avendone analoga disciplina.

Altrettanto, in questo Ufficio si è sempre inteso che anche se i delitti di "Codice Rosso" fossero rimasti alla soglia del tentativo sarebbero rientrati nella competenza del Gruppo Specialistico, nonché nella complessiva disciplina dedicata a tali reati.

Per quanto rilevato, non occorre alcuna rimodulazione del Progetto Organizzativo.

### **Disposizioni.**

Discendono le seguenti disposizioni da dare solo per le ipotesi di omicidio tentato, "comune", essendo già state adottate quelle del caso in cui il delitto rientri nella materia di "Codice Rosso".

Nel caso di omicidio tentato, non rientrante nella materia del "Codice Rosso", trovano applicazione le seguenti disposizioni:

1) art. 165 c.p., comma quinto, c.p. relativo agli obblighi per il condannato in base ai quali, nei casi di condanna per determinati delitti, la **sospensione condizionale della pena** è comunque **subordinata alla partecipazione** a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati

2) art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p., relativo alle **comunicazioni dei provvedimenti di scarcerazione** e di **cessazione della misura di sicurezza detentiva**, nonché dell'**evasione dell'imputato**, effettuate sempre **alla persona offesa e al suo difensore**, ove nominato

3) art. 362, comma 1-ter, c.p.p. per cui il p.m. **assume informazioni** dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il **termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano **imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini**, anche nell'interesse della persona offesa

4) art. 370, comma 2-bis, c.p.p., in base alla quale la **polizia giudiziaria** procede **senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal p.m.

5) art. 659, comma 2-*bis*, c.p.p., per cui se a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la **scarcerazione del condannato**, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata **comunicazione**, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore

6) art. 64-*bis*, disp. att. c.p.p., in base alla quale ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è **trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente**.

Con atto separato sono date direttive all'Ufficio Esecuzioni e alla polizia giudiziaria.

### **8. Disposizioni sull'identità o identificazione dell'imputato/indagato.**

Per procedere alla identificazione dello straniero, si è introdotto, da tempo, il sistema CUI, codice identificativo unico della persona, basato sull'acquisizione di dati biometrici (impronte digitali, foto, segni particolari e dati anagrafici: elementi che, attraverso appositi sistemi informatici, vengono raccolti in banche dati delle forze di polizia; cfr. artt. 4 e 43 del D.P.R. n.313/02, 1 testo unico del casellario giudiziario).

Al fine di garantire una maggiore tutela e di favorire la corretta identificazione dell'indagato o dell'imputato, quando si procede nei confronti di

- 1) un **apolide**,
  - 2) una **persona** della quale è **ignota** la **cittadinanza**,
  - 3) un **cittadino** di uno Stato **non** appartenente all'Unione europea
  - 4) un **cittadino** di uno Stato membro dell'Unione europea **privato del codice fiscale**
  - 5) un **cittadino** di uno Stato membro dell'Unione europea che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea,
- si prevede che:

a) ***“nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso” (art.66 c.p.p.)***.

b) In caso di accertamenti per l'identificazione personale, i rilievi **dattiloscopici, fotografici e antropometrici** nonché altri accertamenti

***“sono sempre eseguiti” e “In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini” (art.349 c.p.p.)***.

c) nella formazione del fascicolo per il dibattimento, si allegnerà

***“una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo” (art.431, c.1 lett g, c.p.p.)***

d) procedendo all'iscrizione nel Reg. Mod.21 di cui all'art.335 c.p.p.


***“la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice” (art.110 disp.att.c.p.p.)***.

Con provvedimenti separati, sono date disposizioni all'Ufficio Iscrizioni, alle Segreterie, all'Ufficio per il Dibattimento, all'Ufficio del Casellario, ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria e ai diversi Comandi della polizia giudiziaria del territorio.

Cunco, 18 ottobre 2021.

**Il Procuratore**  
*On. lio Dodero*

§ § §

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending in a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.

In allegato:

**Legge 27 settembre 2021, n. 134.**

Testo "coordinato" delle **disposizioni di** (immediato) **rilievo penale modificate con la legge 27 settembre 2021, n. 134.**

**§ § §**

Si comunichi:

Ai Magistrati

Ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria

Al personale amministrativo

Si trasmetta:

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

## Sommario

1. Premessa.....	1
2. Le nuove norme in materia di prescrizione.....	2
2.1. Sospensione del corso della prescrizione.....	2
2.2. Interruzione della prescrizione.....	3
2.3. Cessazione del corso della prescrizione.....	3
3. Improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.....	3
4. Le modifiche all'art.578 c.p.p. (rapporti tra improcedibilità e azione civile nel procedimento penale)..	5
5. Impugnazioni.....	6
6. Arresto obbligatorio in flagranza di reato.....	6
7. Previsioni a maggior tutela delle vittime di violenza di genere e domestica: inserimento dei delitti tentati commessi con violenza alla persona nel catalogo dei reati che prevedono obblighi, comunicazioni, assunzioni di informazioni, atti diretti o delegati, esecuzioni di provvedimenti del giudice di sorveglianza, trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile; estensione anche al delitto di cui all'art.575 c.p., nella forma consumata o tentata.....	8
8. Disposizioni sull'identità o identificazione dell'imputato/indagato.....	11

Testo "coordinato" delle **disposizioni di (immediato) rilievo penale modificate con la legge 27 settembre 2021, n. 134** pubblicata su G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021 e con entrata in vigore il 19 ottobre 2021

[c.d. riforma CARTABIA]

---

**CODICE PENALE**

**Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.**

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2020)

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

- 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

- 3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

~~Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.~~

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

~~Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.~~

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

### **Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione.**

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2020)

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio ~~e il decreto di citazione a giudizio~~ **il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.**

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

### **Art. 161 -bis ( Cessazione del corso della prescrizione).**

*Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.*

ooooo

norma nuova non preesistente

### **Art. 165. Obblighi del condannato.**

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione

pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna ~~per i delitti~~ **per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati**, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

---

**CODICE di PROCEDURA PENALE**

**Art. 66.**

**Verifica dell'identità personale dell'imputato.**

1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. *In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.*
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettifiche nelle forme previste dall'articolo 130.

**Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.



1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede ~~per i delitti~~ *per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati*, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

#### **Art. 123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.**

1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

*2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato.*

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

#### **Art. 344 -bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione).**

*1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.*

*2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.*

*3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.*

*4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,*

*nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.*

*5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.*

*6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.*

*7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.*

*8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.*

*9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.*

OOOOO

norma nuova non preesistente

**La normativa in esame (in prosieguo del comma 2 che in generale prevede tutte le disposizioni di prossima entrata in vigore) altresì dispone quanto segue**

(verosimilmente in relazione ai commi 2 e 3 dell'art. 344.bis come introdotto dalla nuova legge):

*3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.*

*4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei*

*giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.*

*6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.*

#### **Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.**

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. *I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.*

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

#### **Art. 362. Assunzione di informazioni.**

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede ~~per i delitti~~ *per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati*, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

#### **Art. 370. Atti diretti e atti delegati.**

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta ~~di uno dei delitti~~ *del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati*, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

#### **Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.**

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

~~l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;~~

*l-ter ) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis , 572 e 612-bis del codice penale.*

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.

m-quinqies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

#### **Art. 431. Fascicolo per il dibattimento.**

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il

dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

- a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
- d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
- f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
- g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, *nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo.*
- h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

#### **Art. 578.**

##### **Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.**

*Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

*1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.*

#### **Art. 659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.**

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le

modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato ~~per uno dei delitti~~ *per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati*, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

---

## NORME di ATTUAZIONE del CODICE di PROCEDURA PENALE

### **Art. 64-bis. Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.**

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti ~~in relazione ai reati~~ *in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati*, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

### **Art. 110. Richiesta dei certificati**

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

- a) i certificati anagrafici;
- b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
- c) il certificato del casellario dei carichi pendenti.
- c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.

*1-bis . Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice*



*fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice.*

